



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.25 del 12/3/2015

PREC 139/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da C.R.C. di Cammisuli Roberto – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori concernenti il complesso scolastico ex Verga – Bonifica manufatti contenenti amianto – Importo a base di gara: euro 139.249,50 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – S.A.: Comune di Arona (NO)

Requisiti di qualificazione per lavori sotto soglia

Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 90, d.p.r. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso dell'attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti.

Art. 90, d.p.r. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza presentata in data 29 aprile 2014 con la quale l'impresa C.R.C. di Cammisuli Geom. Roberto contesta il bando di gara pubblicato dal Comune di Arona per l'affidamento di lavori relativi al complesso scolastico *ex* Verga riguardanti la "Bonifica manufatti contenenti amianto" adducendo i seguenti motivi: a) illegittimamente è stato previsto come requisito di partecipazione il possesso di attestazione di qualificazione per lavori di valore inferiore a euro 150.000,00; b) erroneamente è stata richiesta l'attestazione di qualificazione per la categoria OG12 allorquando dal computo metrico estimativo si evince che i lavori rientrerebbero prevalentemente nella categoria OG1; c) illegittimamente è stato richiesto come requisito professionale l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 10A - 10B allorquando le lavorazioni per le quali il requisito è necessario ammontano ad un importo inferiore al 30% della categoria prevalente e sono interamente subappaltabili;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota del 4.06.2014;

VISTE le memorie trasmesse dal Comune di Arona e dall'impresa istante;

CONSIDERATO che l'impresa istante veniva esclusa dalla procedura di gara con provvedimento motivato in ragione della mancanza del possesso del requisito di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali categoria 10A e 10B come previsto all'art. 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006, per classe idonea ai lavori da eseguire (nel caso in oggetto minimo Classe D da 51.645,69 € a 413.165,52 €);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 90, d.p.r. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (parere di precontenzioso n. 13 del 29.07.2014);

VISTA quindi la legittimità del bando di gara che prevede come facoltativo il possesso dell'attestazione SOA in alternativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90, d.p.r. 207/2010;

CONSIDERATO che l'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria del tetto del complesso scolastico ex Verga con smaltimento dell'amianto, l'intervento consistendo in lavori che possono complessivamente ricondursi ai lavori descritti nell'ambito della categoria prevalente OG12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente";

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla stazione appaltante, l'importo delle lavorazioni legate alla presenza dell'amianto risulta pari a 58.146,34 con la conseguenza che era necessario che la ditta fosse iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali, poiché la stessa non avrebbe potuto adottare gli opportuni accorgimenti e le protezioni del personale necessarie ad evitare la contaminazione, né avrebbe le competenze ad evitare danni all'ambiente circostante;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, con riferimento ai profili di doglianza esaminati, che il bando di gara sia legittimo.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 marzo 2015

Il Segretario Maria Esposito